

Buongiorno, questa settimana abbiamo ricevuto richieste di chiarimento in merito all'uso dei Dispositivi di protezione individuale (**DPI**).

A) MASCHERINE CHIRURGICHE O DI COMUNITÀ

Nella bozza di verbale del [CTS n. 104 del 31 agosto 2020](#) sembrerebbe possibile l'utilizzo oltre alle mascherine chirurgiche anche quelle di comunità, ma poi a pag. 8 del verbale che leggo:*appare raccomandabile, nella contingenza attuale ed alla luce delle evidenze disponibili riportate da ISS e INAIL, l'utilizzo di dispositivi efficaci e standardizzati per lavoratori della scuola e studenti quali le mascherine chirurgiche di adeguato dimensionamento per le diverse età scolastiche messe gratuitamente a disposizione dalla Struttura commissariale.*

Se ancora un dubbio rimane non può essere per i lavoratori della scuola, ripeto alcuni articoli del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

art. 76 del - Requisiti dei DPI

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al regolamento (UE) n. 2016/425. Quindi certificati.

Art. 77 - Obblighi del datore di lavoro

d) *aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione* (attuale variazione dell'indice di rischio con l'evolversi dei contagi).

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18.

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 16

(Ulteriori misure di protezione a favore dei **lavoratori** e della **collettività**)

1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, **per i lavoratori** che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere

la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI)¹, di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le **mascherine chirurgiche** reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

2) Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli **individui** presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

Ciò significa che gli operatori scolastici dovranno utilizzare solo ed esclusivamente delle mascherine certificate e non mascherine di comunità.

B) MASCHERINA CHIRURGICA O FFP2 AI DOCENTI DI SOSTEGNO?

*- L'acquisto da parte della scuola di mascherine FFP2 (o FFP3) è finalizzato alla fornitura delle stesse al personale che potrebbe **averne specifica necessità per motivi di salute** (ad es. su indicazione del Medico Competente a seguito della sorveglianza sanitaria straordinaria riguardante i lavoratori in **stato di fragilità**) o per rischi specifici legati all'attività svolta (ad es. **incaricati di primo soccorso**, specie quando chiamati ad intervenire su persone con sintomi compatibili con il COVID-19).*

Nel caso in cui un dipendente chieda di utilizzare mascherine del tipo FFP2 di propria dotazione, il Dirigente Scolastico potrà autorizzarlo, previa acquisizione di idonea documentazione tecnica (rispondenza alla norma tecnica UNI EN 149:2009 – Marcatura CE semimaschere filtranti FFP) delle mascherine che il dipendente si impegna ad utilizzare. Il Dirigente Scolastico potrà inoltre invitare il lavoratore a confrontarsi preventivamente con il proprio Medico di Medicina Generale in merito al rischio che un uso continuativo di tale mascherina possa produrre effetti collaterali sulla salute del dipendente stesso. Se è il personale a chiedere autonomamente l'utilizzo delle mascherine del tipo FFP2, non ricorre alcun obbligo in capo alla scuola di acquistarle con propri fondi. (parere USR Veneto)

*- Il Documento tecnico del CTS (allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020, pag. 18) afferma chenon sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare, **unitamente alla mascherina chirurgica**, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di **protezione per occhi, viso e mucose**. Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti”.*

C) CHI DEVE FORNIRE I DPI AI DOCENTI DI SOSTEGNO?

Il giorno 6 agosto 2020 il Ministero dell'Istruzione emana il [PROTOCOLLO D'INTESA PER GARANTIRE L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19](#) , dove a pag. 3 al punto f) leggo: *richiedere al Commissario straordinario di provvedere, secondo le indicazioni all'uso vigenti, alla fornitura di mascherine per il personale scolastico e per gli studenti in condizione di lavoratore, di gel disinfettanti presso le sedi delle istituzioni scolastiche, nonché di ulteriori DPI previsti per i docenti di sostegno;*

Cordiali saluti e buon lavoro.

Mario Padroni